



ORDINANZA N. 20 DEL 29/12/2022

OGGETTO: DIVIETO DI SCOPPIO DI PETARDI, MORTARETTI E MATERIALE PIROTECNICO

IL SINDACO

Premesso che:

- negli ultimi anni anche nel Comune di Zola Predosa, nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare con scoppi di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e seguenti;
- l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e possibile causa di traumi alle persone e agli animali;
- conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali sia domestici che selvatici in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare un'evidente reazione di spavento, li può spingere a scappare, esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento con possibili pericoli per la sicurezza stradale;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
- in particolare, nella notte di Capodanno il personale sanitario, le strutture di pronto soccorso e tutte le altre strutture sanitarie normalmente deputate ad apportare cure ai feriti, risultano sempre fortemente impegnate ad assicurare l'assistenza agli infortunati da utilizzo di mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, rischiando fortemente di compromettere il regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso per il sovraccarico di pazienti;

Considerato pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole,

parchi, uffici pubblici, luoghi di culto ed altri luoghi di pubblico incontro;

Ritenuto opportuno sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visto l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visti il D. Lgs 4 aprile 2010 n. 58 "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici" per le parti ancora in vigore, e il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

Vista la Legge n. 689/1981;

Dato atto che

- l'istruttoria del presente atto è stata condotta dal Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino;
- è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Dalle ore 18,00 del 29 dicembre 2022 alle ore del 24,00 del 6 gennaio 2023 è vietato:

- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, il lancio di razzi e l'utilizzo di altri prodotti pirotecnici in tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità di scuole, parchi, uffici pubblici, luoghi di culto ed altri luoghi di pubblico incontro;
- ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici vari nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui ai DLgs. 58/2010 e 123/2015.

STABILISCE/DISPONE

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sino a 6/1/2023 compreso, fatto salvo l'adozione di altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

AVVERTE

che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00;

che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della Legge n. 689/1981;

RACCOMANDA

ai genitori di minori o a chi ne esercita la potestà genitoriale, di vigilare affinché i minori non facciano uso e/o detengano prodotti o materiali esplosivi, al fine di scongiurare pericoli derivanti da un loro utilizzo improprio e/o maldestro, nonché di vigilare per evitare che i minori raccolgano eventuali botti e/o petardi o altra tipologia d'artificio inesplosi, rinvenuti e/o abbandonati su suolo pubblico o privato;

ai proprietari e/o detentori di animali domestici, di custodirli con le precauzioni del caso al fine di evitare situazioni di pericolo.

DEMANDA

- al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

E DISPONE

che il presente provvedimento:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Zola Predosa;

b) sia trasmesso:

- alla Stazione Carabinieri di Zola Predosa;
- al Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino".

che Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Prefetto di Bologna, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune. La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione.

IL SINDACO

DALL'OMO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)